CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

STAFF 1 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N° 1209 del 12/10/2017

OGGETTO:	**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DELL'AFFIDAMENTO NON IN ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITà E DELLE AREE INTERESSATE DA INCIDENTI STRADALI O DA ALTRI EVENTI - ESECUZIONE DI DELIBERA DI G.M. N. 262/2017**
Registro di Settore **N° 75** del **12/10/2017**	

Il giorno dodici del mese di Ottobre dell'anno duemiladiciassette

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente. Visto il

vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 20 aprile 2017 di conferma delle funzioni dirigenziali direzione del Comando Polizia Municipale.

Dato atto che:

* con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24 aprile 2017, è stato approvato il "Bilancio di Previsione Finanziaria (BPF) 2017-2019".

* con Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 14 giugno 2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2015-2017 - Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2017.
* con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale.
* sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile di cui all'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Premesso che con Deliberazione n. 262 del 2 ottobre 2017, pubblicata in pari data e dichiarata immediatamente esecutiva la Giunta Comunale ha formulato l'atto di indirizzo per l'affidamento, mediante-convenzione, "senza esclusività", dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità delle aree interessate da incidenti stradali o da altri eventi comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di liquidi inquinanti, residui solidi non biodegradabili e altri materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell'ambiente o della salute pubblica;

Visto l'art. 183, commi 7, 8, 9 e 9 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Preso Atto che dal combinato disposto degli artt. 14 comma I e 211 comma 1 del D.Lgs. n. 285/92 "Codice della Strada", nonché dall'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 "Norme in Materia Ambientale", si evince il dovere dell'Ente di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale in qualità di Ente proprietario delle strade;

Ritenuto, pertanto, che sia nell'interesse del Comune individuare e risolvere le problematiche relative:

- alla gestione complessiva dei sinistri stradali, della sicurezza della circolazione e della tutela dell'ambiente, al fine di individuare la soluzione più efficiente, efficace e conveniente in relazione alle specifiche responsabilità attribuite dalla Legge all'Amministrazione territoriale proprietaria o incaricata della gestione e manutenzione (artt. 14 e 211 del Codice della Strada), in particolare, ripristino della sicurezza della viabilità con bonifica dell'area, tramite aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" ed il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili;

- al recupero di materiale trasportato disperso a seguito di incidente o altro;
- al trattamento di sversamenti o dispersione di merci/materie pericolose, infettanti o tossiche comunque trasportate, richiedenti bonifica del territorio; situazioni tali da potersi definire "incidenti rilevanti";

Considerato che altre Amministrazioni territoriali e Concessionarie autostradali hanno, già da tempo, ritenuto opportuno rivolgersi ad Aziende aventi operatività sull'intero territorio nazionale che, grazie alla loro struttura di tipo imprenditoriale, sono risultati in grado di gestire la problematica complessiva sopra individuata,

garantendo la messa in sicurezza della viabilità, con bonifica dell'area, atteso che per la prima tipologia di interventi queste Aziende riescono a ottenere dalle Compagnie di assicurazione il pagamento eseguiti per il ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti, con specifico riferimento alle polizze di responsabilità civile auto (RCA);

Considerato, altresì, che le Aziende che operano in tale campo garantiscono il servizio anche nel caso in cui non sia identificato il Civile Responsabile;

Rilevato che le Aziende che operano nel campo specifico del ripristino post incidente, agiscono in ottemperanza all'art. 2054 del Codice Civile, tesa a ottenere il risarcimento dei danni nascenti dall'incidente, comprensivo sia dei costi di intervento che del danno al patrimonio stradale e sue pertinenze, il cui ripristino sia stato specificatamente delegato dal Comune all'affidataria Azienda, senza costo alcuno per l'Amministrazione stessa;

Rilevato, altresì, che l'affidamento del servizio, senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale è altresì fondamentale per sollevare il Comune, in qualità di Ente proprietario della strada, da responsabilità di cui all'art. 2051 del Codice Civile;

ESAMINATO ed APPROVATO, per la stipula, lo schema di convenzione allegato al presente atto e composto da n. 12 articoli;

Dato Atto che in base agli atti di ufficio risulta che diverse ditte operanti nel settore hanno manifestato la volontà di convenzionarsi con l'Ente;

Considerato che una pluralità di operatori consente un più celere intervento in caso di sinistri che occorrono in contemporanea anche tenuto conto della vastità del territorio di competenza;

Considerato ancora che trattando di un servizio senza costi per l'Ente è necessario ancor più garantire il maggior numero di operatori attivi sul territorio perfezionando la Convenzione con tutte le ditte che hanno avanzato istanza, ovvero con altre ditte che in futuro si dichiareranno disponibili all'espletamento del servizio in parola.

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL;

Visti:

II Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada";
L'art. 11 della legge n.97 del 31.1.1994;
II D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente;
Lo Statuto comunale;
II D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
ilD.Lgs. n. 118/2011; il D.Lgs. n. 165/2001;
la Deliberazione della Giunta municipale n. 262/2017

DETERMINA

1 **DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione di affidamento, per tre anni, nel rispetto dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2017, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, al fine di consentire, senza esclusività, la gestione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali nel territorio comunale di Vibo Valentia e procedere mediante affidamento a Ditta specializzata nel settore e con i requisiti tecnico-amministrativi in premessa descritti;

2 **DI DISPORRE** che, attesa la pluralità di operatori, gli stessi dovranno essere allertati dalle Sale operative delle Forze dell'ordine secondo un criterio di rotazione atto a garantire una effettiva erogazione del servizio da parte di tutte le aziende convenzionate.

3 **DI DARE ATTO** che l'affidamento del citato servizio non prevede oneri, né a carico dell'Amministrazione, né a carico dei cittadini.

Il Funzionario P.O.
Dott. Sebastiano Tramontana

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT. FILIPPO NESCI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267). Data: 11/10/2017 **Il responsabile** **f.to DOTT. FILIPPO NESCI**